



CIRCOLARE n. 6

Ministero

dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO VII

Roma, 22 FEB. 2005

Prot. N . 17148
Rif. Prot. Entrata N.
Allegati: 2
Risposta a nota del:

OGGETTO: Liquidazione delle diarie di missione
all'estero. Tabelle di lordizzazione.
Decorrenza 1° gennaio 2005.

Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
- Segretariato Generale
- Dip. Funzione Pubblica
00100 ROMA

Alle Amministrazioni Centrali dello
Stato e alle Amministrazioni
Autonome dello Stato
00100 ROMA

Agli Uffici Centrali del Bilancio presso
i Ministeri e Agli Uffici Centrali di
Ragioneria presso le Amministrazioni
Autonome dello Stato
00100 ROMA

Alle Ragionerie Provinciali dello Stato
LORO SEDI

e, per conoscenza:

Al Consiglio di Stato
Segretariato Generale
00100 ROMA

Alla Corte dei Conti
Segretariato Generale
00100 ROMA

Al Dipartimento dell'Amministrazione
Generale, del personale e dei servizi de
tesoro
S E D E

u

Agli Enti pubblici non economici
LORO SEDI

Agli Enti di ricerca e sperimentazione
LORO SEDI

Alle Università degli Studi e alle
Istituzioni Universitarie
LORO SEDI

Agli ex Osservatori Astronomici,
Astrofisici e Vesuviano
LORO SEDI

All'E.N.E.A.
00196 ROMA

All'Ente Nazionale di Assistenza al
Volo
00100 ROMA

Alla Cassa Depositi e Prestiti
00100 ROMA

All'Ente Nazionale per le Strade Statali
00100 ROMA

All'Istituto Nazionale di Statistica

La legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2005), all’articolo 1, commi 349 e 350 ha modificato le aliquote e gli scaglioni di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Inoltre l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), con circolare n. 21 del 4 febbraio 2005, ha rideterminato la prima fascia di retribuzione pensionabile per l'anno 2005 in 38.641,00 euro che rapportato a dodici mesi è pari a 3.220 euro. Pertanto l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'art. 3 ter della legge 14 novembre 1992 n. 438 va calcolata sulla parte eccedente questo ultimo importo.

In base alle suddette innovazioni fiscali le allegate tabelle A e B determinano, a decorrere dal 1° gennaio 2005, i nuovi coefficienti di lordizzazione delle diarie di missione all'estero da applicare rispettivamente al personale appartenente all'amministrazione che eroga il trattamento ed a quello dipendente da altre amministrazioni.

↗

Il Ragioniere Generale Dello Stato




Tabella A

Coefficienti di lordizzazione delle diarie di missione all'estero
corrisposte dall'amministrazione al proprio personale, da includere nella base contributiva e pensionabile
(D.L.vo 15.12.1997, n. 446)

DECORRENZA 1° gennaio 2005

ALIQUOTA IRPEF (1)	Coefficienti di lordizzazione	
	(A)	(B)
23% (fino a 26.000 euro)	1,264334	
33% (oltre 26.000 fino a 33.500 euro)	1,428510	
39% (oltre 33.500 euro fino a 100.000 euro)	1,549211	1,539907
39%+4% (oltre 100.000 euro)		1,630178

(1) Art. 1, commi 349 e 350 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005)

(A) Coefficienti da applicare a dipendenti con retribuzione pensionabile mensile lorda fino a euro 3.220,00 (8,75% rit. Pensione + 0,35% fondo credito = 9,1%)

(B) Coefficienti da applicare a dipendenti con retribuzione pensionabile mensile lorda oltre euro 3.220,00 (9,75% rit. Pensione + 0,35% fondo credito = 10,1%)

N.B. Si rammenta che gli oneri a carico dell'Amministrazione sull'imponibile contributivo sono così determinati:

1) 24,20 per cento (contributi previdenziali);

2) 8,5 per cento (Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - nella misura unica disposta dal D.L.vo 30.12.99, n. 506).

Tabella B

Coefficienti di lordizzazione delle diarie di missione all'estero
corrisposte a personale dipendente da altre amministrazioni pubbliche, escluse dalla base contributiva e pensionabile

DECORRENZA 1° gennaio 2005

ALIQUOTA IRPEF (1)	Coefficienti di lordizzazione
23% (fino a 26.000 euro)	1,298701
33% (oltre 26.000 fino a 33.500 euro)	1,492537
39% (oltre 33.500 euro fino a 100.000 euro)	1,639344
39%+4% (oltre 100.000 euro)	1,754386

(1) Art. 1, commi 349 e 350 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005)

N.B.

Si rammenta che gli oneri a carico dell'Amministrazione sull'imponibile contributivo sono così determinati:

1) 8,5 per cento (Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - nella misura unica disposta dal D.L.vo 30.12.99, n. 506).